



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: **41/2019**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-4095/I.1

Loro Sedi

Data.: 2 agosto 2019

Oggetto: Decreti Ministero della salute

Si informano gli Ordini in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 30/7/2019 – serie Generale n. 177 - è stata data l'informazione relativa all'emanazione dei due Decreti del Ministero della salute dell'11 giugno 2019 sulla "Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche" e sulla "Determinazione della composizione delle Commissioni di albo all'interno dell'ordine delle professioni infermieristiche".

Si allegano i testi che sono comunque pubblicati sul sito del Ministero della salute.

Si procederà quindi ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali recentemente approvato in Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.



Ministro della Salute

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come modificato dall’articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO inoltre, l’articolo 2, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come modificato dall’articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.”;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTO il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;

RITENUTO, pertanto di dare attuazione all’articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

D E C R E T A

ART. 1

(Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche, è costituito come di seguito specificato:
 - a) da sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;
 - b) da nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;
 - c) da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento;
2. Qualora non risultino Infermieri pediatrici eletti, il Consiglio Direttivo è composto da soli Infermieri.

ART. 2

(Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Ai componenti del Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.
2. I componenti del Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

ART. 3

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo di cui all'art. 1, sono individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 4

(Invarianza di oneri)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Giulia Grillo

11 giugno 2019



Ministro della Salute

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL'INTERNO DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come sostituito dall’articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO inoltre, l’articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.”;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTO il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;

RITENUTO, pertanto di dare attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

D E C R E T A

ART. 1

(Commissioni di albo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Gli Ordini delle Professioni infermieristiche nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, e successive modificazioni, eleggono la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere e la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico.

ART. 2

(Composizione delle Commissioni di albo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Le Commissioni di albo di cui all'art. 1, sono costituite da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all'albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.
2. Ai componenti delle Commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 3

(Attribuzioni delle Commissioni di albo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Le attribuzioni spettanti alle Commissioni di albo di cui all'art. 1, sono individuate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 4

(Elezioni dei componenti delle Commissioni di albo)

1. I componenti delle Commissioni di albo di cui all'art.1, sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.
2. Qualora le Commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dal comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di Infermiere pediatrico dell'Ordine stesso.

ART. 5

(Invarianza di oneri)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Giulia Grillo

11 giugno 2019